



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

I Commissari Straordinari

CS/COO/dt

Roma, 26 maggio 2022

**Spett.le
Consiglio dell'Ordine
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di Fermo**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO n.118/2022 - Quesito in materia di sovraindebitamento

L'Ordine di Fermo chiede chiarimenti, sotto il profilo della disciplina delle incompatibilità del gestore della crisi da sovraindebitamento, in riferimento alla fattispecie di accesso alle procedure di cui alla legge n. 3/2012 da parte di un professionista iscritto al suddetto Ordine, presso l'OCC al suo interno istituito.

Più partitamente, viene chiesto se possano configurarsi eventuali conflitti di interesse ovvero cause di incompatibilità dal momento che tutti i gestori iscritti nell'elenco dell'OCC sono professionisti iscritti all'Ordine.

Al quesito non viene allegato il Regolamento di funzionamento dell'OCC.

In via preliminare, giova osservare come la scelta dell'OCC da adire è lasciata allo stesso debitore nel rispetto del criterio di competenza territoriale definito dal combinato disposto degli artt. 7, comma 1, e 9, comma 1 della legge n. 3/2012 – ai sensi del quale la funzione di ausilio è attribuita all'OCC avente sede nel circondario del Tribunale del luogo di residenza o sede del debitore.

Ciò posto, v'è da dire che, nell'ambito della cornice normativa che regola la gestione delle procedure di sovraindebitamento, si rinvencono specifiche disposizioni dettate per escludere che si possano verificare situazioni di compromissione dell'indipendenza, della neutralità e dell'imparzialità del gestore della crisi. L'art. 11 d.m. n. 202/2014, infatti, declina precisi obblighi del gestore della crisi e dei suoi ausiliari nello svolgimento del proprio incarico.

Il gestore è tenuto all'obbligo di riservatezza su tutto quanto appreso in ragione dell'opera o del servizio¹; egli inoltre è tenuto a sottoscrivere per ogni affare per il quale è designato una dichiarazione di

¹ Cfr. art. 11, comma 1, d.m. n. 202/2014.

indipendenza che, prima di dare inizio alla gestione dell'affare, deve rendere nota al tribunale, secondo le modalità indicate dalla normativa².

Per espressa previsione dell'art. 11, comma 3, lett. a), d. m. n. 202/2014, il gestore è considerato indipendente quando:

- non è legato al debitore e a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione o di liquidazione da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza;
- in ogni caso, è in possesso dei requisiti individuati nell'art. 2399 c.c.³;
- negli ultimi cinque anni, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, non ha prestato attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero non ha partecipato agli organi di amministrazione o di controllo.

Tuttavia, occorre evidenziare come il Regolamento di funzionamento dell'OCC possa recare ulteriori e più stringenti previsioni di incompatibilità, prevedendo ulteriori ipotesi in cui l'indipendenza, la neutralità e l'imparzialità del gestore possa risultare compromessa⁴.

Stante quanto sopra, si ritiene ammissibile la nomina di un gestore iscritto nel medesimo Albo professionale del soggetto in stato di sovraindebitamento, purché in capo al gestore individuato dal referente ricorrano i requisiti di indipendenza previsti dalla normativa e dal Regolamento di funzionamento dell'OCC e risultanti dalla dichiarazione da lui resa al momento dell'accettazione dell'incarico.

Con i migliori saluti

Rosario Giorgio Costa



Paolo Giugliano



Maria Rachele Vigani



2 Cfr. art. 11, commi 3 e 4, d.m. n. 202/2014. La trasmissione al tribunale avviene a norma dell'art. 10, comma 2, d.m. n. 202/2014. Tale ultima disposizione prevede che il referente dell'OCC, prima di conferire ciascun incarico sottoscrive una dichiarazione da cui risulti che l'OCC non si trova in conflitto di interessi con la procedura. La dichiarazione è portata alla conoscenza del tribunale contestualmente al deposito della proposta di accordo o di piano del consumatore ovvero della domanda di liquidazione.

3 Particolare attenzione andrà posta nella valutazione del requisito descritto nell'art. 2399 c.c. che dettaglia sia i rapporti di natura personale (coniugio, parentela, affinità) che quelli di natura professionale e patrimoniale da considerare al momento dell'accettazione dell'incarico.

4 Come è dato desumere dal Regolamento di funzionamento dell'OCC pubblicato sul sito istituzionale dell'Ordine di Fermo, le valutazioni del gestore saranno effettuate secondo le indicazioni contenute negli artt. 9 e 13 e con le modalità indicate nell'allegato A del Regolamento.